

IMU – Imposta Municipale Propria

I principi normativi e la loro evoluzione

Denise Di Fiore



STUDIO SIGAUDO

info@studiosigaudo.com

Tel. 011 648 5594

Moncalieri (TO)

ACCEDI ALLE NOSTRE RISORSE DIGITALI

Per continuare ad approfondire gli argomenti trattati e accedere a risorse aggiuntive, vi invitiamo a visitare:

FORMAZIONE TUTTOPA

Accedi gratuitamente ai nostri corsi sempre disponibili. Scarica le slide delle lezioni e, al completamento di ogni corso, ricevi il tuo certificato ufficiale.



SCANSIONAMI

SITO WEB UFFICIALE

Visita il nostro sito per scoprire tutti i servizi dedicati agli uffici comunali. Troverai soluzioni su misura per supportare le tue attività amministrative e migliorare l'efficienza operativa del tuo Ente.



SCANSIONAMI

SOMMARIO

INTRODUZIONE
1) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)1
Definizione e caratteristiche1
2) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)1
Definizione e presupposto impositivo1
L' IMU in sostituzione dell'IRPEF2
Definizione e presupposto impositivo2
Abitazione prima casa e pertinenze2
3) BASE IMPONIBILE, SCADENZE E VERSAMENTI3
Modalità di calcolo del dovuto IMU3
Iter e modalità di pagamento3
Scadenze per il pagamento3
Catasto: definizione e funzioni3
Rendita catastale3
Attribuzione rendita catastale di un immobile3
4) AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI4
Assimilazione ad abitazione principale4
Assimilazione ad abitazione principale per le abitazioni ex lacp
Assimilazione ad abitazione principale per gli immobili sociali

Assimilazione ad abitazione principale per le abitazioni del cooperative edilizie a proprietà indivisa	
Assimilazione ad abitazione principale per le abitazioni del cooperative edilizie a proprietà divisa	
Assimilazione ad abitazione principale per un'abitazione d proprietà di dipendenti delle Forze Armate	
Assimilazione ad abitazione principale per l'abitazione posseduta da anziani o disabili	46
Contribuenti iscritti all'A.I.R.E.	46
Comodato d'uso gratuito	48
Diritto di abitazione per coniuge superstite	51
Ex casa coniugale: coniuge assegnatario e genitore affidatari	o52
Fabbricati collabenti	55
Fabbricati inagibili	57
Immobili merce	59
Fabbricati di interesse storico o artistico	62
Abitazioni locate a canone concordato	62
Terreni agricoli	62
5) DEFINIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU	68
Termine entro cui presentare la dichiarazione IMU	70
6) ATTIVITÀ DI CONTROLLO	75
Avviso di accertamento	75
Cosa si intende per avviso di accertamento	75
Caratteristiche dell'avviso di accertamento	75
Scadenza emissione avviso di accertamento	78

	Aggiornamento normativa: accertamento esecutivo	/8
	Notifica dell'avviso di accertamento	80
	Modalità per la notificazione dell'avviso	82
	Vizi della notifica	83
	Notifica agli eredi	84
	Notifica a società	85
	Notifica a società estinta	86
	Notifica per inadempienza su immobile all'asta	87
	Istituti premiali o deflattivi dei tributi locali	88
	Rateizzazione dell'accertamento	98
")	ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO	103
	Definizione	103
	Campi di applicazione	103
	Requisiti	103
	Tipologie di ravvedimento operoso	104
3)	RIMBORSO IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI	110
	Termine di presentazione della domanda di rimborso	111
	Somma da rimborsare	112
	Accredito del rimborso IMU	112
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO POST SENTENZA DELLA CORTE OSTITUZIONALE	116
.(D) LE NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023	122
	Esenzione per gli immobili occupati abusivamente	122

	Esenzione causa sisma	122
	Friulia Venezia Giulia e istituzione dell'imposta locale immob	
1	1) BIBLIOGRAFIA	
1.		
	Libri	128
	Articoli	128
	Siti internet	129

INTRODUZIONE

Lo Stato ha da sempre introdotto sistemi di tassazione e tributo al fine di sopperire alla necessità di risorse economiche attraverso l'aumento della liquidità in entrata. Da qui l'adozione di specifiche imposte su base patrimoniale, aventi come presupposto il possesso di beni immobili.

Nel tempo si sono susseguite molte variazioni normative, le quali hanno portato all'esistenza della più attuale versione di imposta patrimoniale, ovvero l'imposta municipale propria, comunemente identificata con l'acronimo IMU.

La prima tassazione patrimoniale risale al 1992, quando con il d.l. n. 333 del 11 luglio 1992, venne introdotta l'ISI il cui acronimo racchiude il significato di Imposta Straordinaria sugli immobili. Il termine "straordinaria" è stato utilizzato perché, almeno nelle intenzioni dell'epoca, la tassa patrimoniale avrebbe dovuto consistere in un pagamento una tantum con il fine di far fronte alla crisi finanziaria ormai alle porte.

Relativamente all'individuazione dei soggetti su cui fra gravare tale onere, furono identificati i proprietari degli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili), oltre a coloro i quali vantavano un diritto reale di godimento sugli stessi (usufrutto, uso o abitazione), con alcune eccezioni riguardanti, ad esempio, l'esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede.

INTRODUZIONE

A seguito dell'evoluzione normativa e, soprattutto, per la natura di "imposta straordinaria", l'ISI venne sostituita con l'imposta comunale sugli immobili (ICI), introdotta con d.l. n. 504 del 30 dicembre 1992.

L'ICI rimase in vigore dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio del 2012, anno in cui venne abrogata e sostituita dall'attuale imposta vigente: l'imposta municipale propria.

Tutte e tre le versioni possiedono delle caratteristiche comuni, tra cui il presupposto impositivo, i soggetti passivi e altre linee guida generali.

Di fatto l'IMU non è nient'altro che un mutamento, seppur significativo, dell'antenata ISI, prodotta a seguito di innumerevoli variazioni normative.

1992: ISI -Imposta straordinaria sugli immobili 1992: ICI – Imposta comunale sugli immobili 2012: IMU – Imposta municipale propria

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata introdotta nel 1992 per tassare fabbricati e terreni in Italia, sostituita nel 2012 dall'IMU. Applicata dai comuni, non era progressiva ma basata su percentuali fisse. La gestione dell'imposta, inclusi esenzioni e rate di pagamento, era responsabilità dei comuni. Introdotte nel tempo diverse normative, come l'esenzione per le abitazioni principali dal 2008, hanno influenzato la sua applicazione.

CAPITOLO 1 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'esordio dell'imposta basata sul possesso di beni immobili, tralasciando l'imposta straordinaria che rimase in vigore per soli cinque mesi, risale al 1992 anno nel quale venne istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Definizione e caratteristiche

L'imposta comunale sugli immobili, appunto ICI, è stata introdotta con d.lgs. 504/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per poi essere sostituita nel 2012 dall'attuale IMU. Testualmente, l'incipit del decreto, riporta quanto segue:

"Art. 1 - Istituzione dell'Imposta – Presupposto: a decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.".

Come si evince da quanto citato pocanzi, si trattava di un tributo comunale che aveva come presupposto di applicazione la proprietà di fabbricati e terreni, sia agricoli che edificabili, situati nei confini della Repubblica Italiana. Non si trattava di un'imposta a regime progressivo, ovvero a scaglioni, ma il calcolo si basava sull'applicazione di una percentuale fissata da ogni comune, con apposita delibera, al valore del fabbricato.

La principale differenza tra l'ICI e l'IMU consiste nell'identificazione del destinatario del gettito derivante dal pagamento dell'imposta.

Al riguardo dell'imposta comunale, l'unico destinatario del gettito era il comune su cui era ubicato il fabbricato, diversamente per l'IMU, tra i destinatari compare anche lo Stato. Difatti, viene riservato ad esso "il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D", nella percentuale fissa dello 0,76%. Come accade tutt'oggi, anche nella disciplina dell'ICI, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta erano in capo agli enti comunali.

Già ai tempi dell'imposta comunale sugli immobili, il pagamento era a carattere periodico, suddiviso in due rate (acconto e saldo) per ogni annualità.

Inoltre, erano già previste diverse fattispecie di esenzioni, riduzioni e detrazioni, sulle quali i comuni avevano un margine decisionale, espressamente definito per mezzo dei regolamenti comunali, come sancito dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997 in materia di "potestà regolamentare generale delle province e dei comuni".

Relativamente alla potestà regolamentare, l'Articolo 52, revisionato nel 2007, ha sancito la materia cardine in termini di "poteri" in capo agli enti comunali e ai loro regolamenti, prevedendo quanto di seguito riportato:

12